



**Il nostro impegno,
la tua salute.**

STATUTO FASCHIM

GIUGNO 2026

**Approvato dall'Assemblea
dei Delegati nella seduta del
27 Maggio 2026**

Sommario

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE	3
ART. 2 SCOPO	3
ART. 3 ASSOCIATI	3
ART. 4 PATRIMONIO DEL FONDO	5
ART. 5 CONTRIBUTI	5
ART. 6 PRESTAZIONI	6
ART. 7 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
ART. 8 USCITA ED ESCLUSIONE DAL FONDO	7
ART. 9 RICORSI E COLLEGIO ARBITRALE	8
ART. 10 ORGANI DEL FONDO	9
ART. 11 ASSEMBLEA DEI DELEGATI	9
ART. 12 ASSEMBLEA – COMPETENZE	9
ART. 13 ASSEMBLEA – QUORUM	10
ART. 14 ASSEMBLEA – CONVOCAZIONI	10
ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
ART. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	13
ART. 17 COLLEGIO DEI SINDACI	13
ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO	14
ART. 19 DIRETTORE DEL FONDO	14
ART. 20 REGOLAMENTO DEL FONDO	14
ART. 21 ONERI O VINCOLI SOPRAVVENUTI	14
ART. 22 SCIoglimento DEL FONDO	15
ART. 23 NORMA FINALE	15

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

1. E' costituito il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, la cui denominazione in forma abbreviata è "FASCHIM" – di seguito Fondo -, con i requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile. La durata del Fondo è prevista fino al 31 dicembre 2050, prorogabile dall'Assemblea dei delegati, sentite le Parti Stipulanti il Ccnl per i lavoratori di cui al presente comma, di seguito Fonti istitutive
2. Il Fondo ha sede in Milano.

ART. 2 SCOPO

1. Il Fondo, ferma restando la centralità e l'opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario nazionale, ha lo scopo esclusivo di provvedere, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle Fonti istitutive, al rimborso delle spese sanitarie, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento ed entro i limiti previsti dallo stesso, a favore dei lavoratori iscritti, e del loro nucleo familiare, se iscritto.
2. Il Fondo non ha fini di lucro e può svolgere solo quelle attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo, ivi comprese le attività promozionali e informative, destinate alla diffusione del Fondo.
3. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare, previa approvazione dell'Assemblea dei delegati, operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al comma 1 e nel rispetto delle linee guida indicate dalla Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, di seguito Consulta, prevista nell'atto Costitutivo del Fondo.

ART. 3 ASSOCIATI

1. Sono iscritti al Fondo, in qualità di associati:
 - le imprese che applicano il Ccnl di cui all'art. 1 del presente Statuto e che hanno propri lavoratori iscritti al Fondo;
 - i lavoratori dipendenti non in periodo di prova, come individuati al successivo comma 2, ai quali si applica il Ccnl di cui all'art. 1 e che ne richiedono l'iscrizione nelle modalità disciplinate dal Regolamento, salvo quanto previsto all'art. 15 comma 6 lett. q);
 - il nucleo familiare dei lavoratori nelle modalità previste ai successivi comma 2, 3, 4 e 5;
 - i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie il Ccnl di cui all'art.1 del presente Statuto, secondo le modalità previste dall'Accordo stipulato dalle Fonti istitutive il 4 maggio 2004 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
 - ai dipendenti delle Organizzazioni firmatarie il Ccnl di cui al comma precedente in caso di un passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, è possibile mantenere l'iscrizione a Faschim purchè agli stessi venga applicato il Ccnl di cui all'art. 1 dello Statuto del Fondo.

2. Le persone fisiche cui è riservata l'iscrizione al Fondo sono:
- a) i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) i lavoratori con le qualifiche di cui sopra e con rapporto di lavoro a tempo determinato o determinabile, compresi gli apprendisti, di durata, al netto del periodo di prova, pari o superiore a sei mesi o prorogati per un periodo di durata non inferiore a sei mesi;
 - c) i lavoratori con le qualifiche di cui sopra e con rapporto di lavoro part time il cui orario di lavoro sia pari o superiore al 50% del normale orario legale di lavoro;
 - d) il nucleo familiare del lavoratore iscritto, che può essere composto esclusivamente dal coniuge dell'iscritto, dal convivente (coppie di fatto conviventi da almeno 1 anno) e dai figli fino al compimento del 26° anno di età. E' possibile l'estensione dell'iscrizione dei figli fino al compimento del 30° anno di età solo per i figli inclusi nello stato di famiglia del dipendente iscritto.
- E' prevista l'iscrivibilità come nucleo familiare anche di:
- soggetti in affido familiare presso iscritti al Fondo non oltre il periodo di affidamento e sempreché il tempo dalla data di richiesta dell'iscrizione stessa al termine del periodo presunto di affido sia almeno pari a sei mesi .
 - soggetti,diversi dai figli, non oltre il compimento della maggiore età, il cui tutore sia una persona iscritta a FASCHIM.
 - Si applicano a queste fattispecie, ove riconducibili, tutte le norme previste per i figli.

Le modalità di iscrizione sono disciplinate dal Regolamento.

3. Il convivente può essere iscritto al Fondo se ricorrono i requisiti e le condizioni contemplati dalla disciplina del Regolamento.
4. I figli totalmente inabili potranno continuare a essere iscritti al Fondo senza limiti di età fino a che sussiste l'iscrizione dell'iscritto principale o del superstite iscritto e senza l'applicazione dei limiti dicui all'art.2 lett. d).
5. Il coniuge/convivente superstite del lavoratore associato, con i relativi figli - sempre nei limiti e secondo le modalità di cui ai comma 2 lettera d), 3 e 4 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 11 - potrà rimanere iscritto al Fondo per un periodo di tempo pari alla differenza tra 65 anni e l'età che aveva il socio lavoratore al momento del decesso. Il coniuge/convivente superstite partecipa alla elezione dell'Assemblea dei delegati di cui all'art. 11 ed esprime il proprio voto nella modalità prevista nel Regolamento elettorale.
6. A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell'area chimica, previo accordo delle Fonti istitutive, potranno iscriversi al Fondo i lavoratori dei relativi settori.
- Gli accordi collettivi nazionali in argomento dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione previste per gli altri iscritti, sia per quanto concerne gli obblighi delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori.
7. I lavoratori per i quali sono disponibili forme aziendali di assistenza sanitaria potranno iscriversi al Fondo a seguito di specifici accordi collettivi aziendali di confluenza.
8. A seguito di accordi:
- a) di licenziamenti collettivi (L. 223/1991),
 - b) di incentivazione all'esodo di lavoratori più anziani (cd "Isopensione" art. 4 L. 92/2012 commi 1-7 ter),
 - c) individuali in sede protetta e aziendali di esodo

gli iscritti a FASCHIM (da almeno 4 anni per i soli casi di accordi individuali di cui sopra) possono continuare a mantenere l'iscrizione e a beneficiare delle relative prestazioni per il periodo concordato tra le Parti, che non potrà comunque eccedere:

- il periodo di percezione della NASPI, oppure
- il tempo necessario per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

In ogni caso tale durata non può essere superiore a 48 mesi.

Nel caso il dipendente voglia mantenere l'iscrizione del proprio nucleo familiare, essa deve avvenire secondo quanto stabilito dal Regolamento, salvo i nuovi nati del suo nucleo, che possono essere iscritti in qualsiasi momento durante il periodo di copertura.

Il Regolamento definisce le relative modalità operative.

ART. 4 PATRIMONIO DEL FONDO

1. Il Fondo provvede ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso:
 - a) la contribuzione regolamentata dal Ccnl a carico delle imprese e dei lavoratori iscritti
 - b) la contribuzione a carico del lavoratore per l'iscrizione del nucleo familiare
 - c) il contributo a carico del coniuge/convivente superstite per sé e per i propri familiari
 - d) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi dovuti
 - e) i rendimenti delle disponibilità amministrative
 - f) ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.
3. In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluta a enti che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al precedente art. 2, secondo le norme contenute agli artt. 12 e seguenti del presente Statuto.

ART. 5 CONTRIBUTI

1. I contributi al Fondo sono versati con cadenza trimestrale posticipata, dalle imprese presso le quali sono in forza i lavoratori iscritti oppure dagli iscritti con carico contabile in proprio.
2. Il versamento delle imprese, da effettuare trimestralmente in un'unica soluzione, comprende:
 - a) il contributo a carico dell'impresa
 - b) il contributo a carico del lavoratore
 - c) il contributo a carico del lavoratore riguardante il nucleo familiare iscritto.
3. La contrattazione aziendale potrà stabilire che i versamenti di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) siano in tutto o in parte a carico dell'impresa.
4. Nel caso di iscrizione al Fondo di entrambi i coniugi/conviventi in qualità di associati, l'iscrizione dei figli non comporta il pagamento del contributo previsto per il nucleo familiare. La condizione di cui al presente comma si applica fintanto che entrambi i coniugi/conviventi sono iscritti al Fondo e la loro contribuzione è regolare.

In caso di mantenimento dell'iscrizione da parte del coniuge/convivente superstite del lavoratore iscritto deceduto, non sarà previsto il contributo a carico dell'azienda e il coniuge/convivente

superstite verserà soltanto il contributo previsto per il nucleo familiare.

5. Tutti i versamenti devono essere effettuati con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di mancato o inesatto versamento della contribuzione trimestrale, il Fondo informa gli associati interessati (imprese e lavoratori) secondo la procedura prevista dal Regolamento del Fondo.
7. Fermo restando l'ammontare del contributo annuo complessivo dovuto per l'iscrizione al Fondo, gli importi relativi alle quote associative dei lavoratori iscritti interessati da procedure di licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/91 (e successive modificazioni) o da accordi di incentivazione all'esodo di cui ai commi 1 e seguenti dell'art.4 legge 92/2012, e quelle eventuali del loro nucleo familiare, dovranno essere corrisposti secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 6 PRESTAZIONI

1. Le prestazioni erogate dal Fondo hanno carattere esclusivamente economico e riguardano le spese documentate sostenute dall'iscritto.
2. Le aree delle prestazioni erogate dal Fondo attengono a:
 - a) interventi chirurgici e ricoveri;
 - b) diagnostica e visite specialistiche;
 - c) cure odontoiatriche.
3. Le specifiche prestazioni e i relativi limiti sono disciplinati nel Regolamento, nel Tariffario e nel Nomenclatore odontoiatrico.
4. E' fatta salva la possibilità di prevedere altre prestazioni, sempre di natura sanitaria, non ricomprese nelle categorie di cui al precedente comma 2 lettere a), b) e c).

ART. 7 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'obbligo contributivo decorre dal mese dell'iscrizione.
Il Fondo riconosce i rimborsi relativi alle spese sostenute a partire dal mese successivo a quello dell'iscrizione.
La carenza non verrà applicata al neonato se risulterà iscritto al Fondo dal mese della sua nascita.

In caso di reiscrizione dopo una rinuncia volontaria l'obbligo contributivo decorre dal mese della reiscrizione e il diritto alle prestazioni del Fondo decorre trascorsi 6 mesi dal mese della reiscrizione.
2. Le prestazioni sono erogate alla condizione che il lavoratore o il familiare risulti iscritto al Fondo e in regola con i versamenti contributivi dovuti.
3. Gli iscritti possono richiedere i rimborsi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Il diritto al rimborso delle prestazioni si prescrive decorsi 3 mesi dalla data del documento che giustifica la prestazione.
Il Fondo eroga le prestazioni che abbiano i requisiti previsti e nei limiti definiti, di norma entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L'erogazione di prestazioni per eventi che dipendano da responsabilità di terzi è subordinata all'obbligo dell'iscritto di rimborsare al Fondo, fino a concorrenza delle prestazioni stesse, la somma ottenuta a titolo di risarcimento, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

5. In caso di irregolarità contributiva l'erogazione delle prestazioni è sospesa dal momento della rilevazione della stessa, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
L'erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione o nel caso che sia stata concordata con il Fondo una pianificazione di pagamento dei contributi dovuti.
6. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro o di assenze in cui non decorra trattamento retributivo a carico dell'impresa per un periodo continuativo pari o superiore a un mese (maternità, aspettative, permessi, cassa integrazione guadagni ecc.), l'obbligo della contribuzione e il diritto alle prestazioni del Fondo si intendono sospesi.
7. I lavoratori sospesi di cui al precedente comma potranno continuare a beneficiare delle prestazioni del Fondo qualora rimanga invariata la normale copertura contributiva.

ART. 8 USCITA ED ESCLUSIONE DAL FONDO

1. L'uscita dell'iscritto dal Fondo ha luogo nei seguenti casi:
 - a) cessazione del rapporto di lavoro
 - b) attribuzione all'iscritto della qualifica di dirigente
 - c) rinuncia volontaria da parte dell'iscritto per sé o per il nucleo familiare (o anche per un solo componente).
 - d) cessazione validità accordo aziendale.
2. L'uscita dell'iscritto dal Fondo comporta l'uscita automatica anche del nucleo familiare.
3. Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del presente articolo, l'impresa dovrà darne comunicazione al Fondo tramite il portale, entro i termini indicati nel Regolamento. In tali casi l'uscita dal Fondo ha effetto dal mese successivo al mese della comunicazione della cessazione, sia per quanto attiene il diritto alle prestazioni, sia per quanto concerne gli obblighi contributivi a carico dell'impresa e del lavoratore. Per il caso alla lettera c) la cessazione deve essere comunicata all'impresa al Fondo nelle modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento.
4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'iscritto deve darne comunicazione, utilizzando l'apposito modulo, all'impresa che la trasmetterà nei modi e secondo i termini indicati nel Regolamento. L'uscita dal Fondo ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello in cui è stata manifestata la rinuncia, permanendo nel periodo di tempo intercorrente sia l'obbligo delle contribuzioni sia il diritto alle prestazioni salvo quanto previsto al comma successivo.
Nel caso in cui la rinuncia venga effettuata in conseguenza a variazioni apportate alle prestazioni o ai contributi, l'uscita dal Fondo ha effetto dal mese in cui entrano in vigore le suddette variazioni, purché la rinuncia venga comunicata entro i termini previsti dal Regolamento.
5. Nel caso in cui l'associato perda il beneficio di gratuità del nucleo familiare, di cui all'art. 5 comma 4, la cessazione decorrerà dal mese successivo a quello in cui si verifica l'evento, e non comporterà automaticamente l'obbligo contributivo (del lavoratore) e il diritto alle prestazioni fino alla fine dell'anno solare in corso al momento della comunicazione.
6. Nel caso di uscita dal Fondo per rinuncia, potrà essere richiesta la reinscrizione una sola volta.
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 5, il mancato versamento dei contributi previsti all'art. 5 può comportare l'uscita dal Fondo per morosità dell'associato, ove lo stesso non ottemperi a tale versamento per un periodo continuativo di due trimestri, secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo.
8. La cessazione dell'impresa/associato per morosità è notificata dal Fondo. L'eventuale riammissione

segue i termini previsti dal Regolamento.

9. Il coniuge/convivente superstite decade dall'associazione al Fondo qualora contragga un nuovo rapporto matrimoniale o di convivenza.
10. Qualora il Fondo ravveda comportamenti degli assistiti finalizzati, in qualunque modo, ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, con delibera del CdA dispone la sospensione del lavoratore iscritto e del nucleo familiare iscritto; contemporaneamente avvia specifici accertamenti. La sospensione viene comunicata all'iscritto e alla impresa di appartenenza. Con la sospensione cessano, per il corrispondente periodo, l'obbligo della contribuzione e il diritto alle prestazioni anche per le pratiche eventualmente in corso di liquidazione. La sospensione può durare per un periodo fino a sei mesi. In caso di necessità di ulteriori indagini, la sospensione può essere prorogata al massimo per un ulteriore periodo di sei mesi. Durante il periodo di sospensione, al fine di assumere le determinazioni di cui al comma successivo, è facoltà del Fondo e dei suoi incaricati di richiedere all'iscritto ogni altra documentazione, anche medica, eventualmente ritenuta necessaria, come pure di procedere a visite di controllo, anche in corso di ricovero.
11. Al termine del periodo di sospensione in relazione alle risultanze degli accertamenti il Fondo, fermo restando l'eventuale ricorso alle vie legali, con delibera del CdA dispone il provvedimento nei confronti del lavoratore iscritto e del suo nucleo, informandone contestualmente l'impresa di appartenenza. Il CdA può deliberare uno dei seguenti provvedimenti:
- a. esclusione per 1 anno;
 - b. esclusione per 2 anni;
 - c. esclusione per 3 anni;
 - d. esclusione perpetua;
 - e. ripristino del diritto alle prestazioni nella modalità previste al successivo comma.

Nei casi a,b,c, è facoltà dell'iscritto dopo il termine del periodo di esclusione richiedere al Fondo una nuova iscrizione. In tal caso verrà applicato un periodo di carenza di tre mesi.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere assunti anche qualora l'iscritto rifiuti di sottoporsi a visita medica oppure per reiterata assenza alla convocazione a visita (oltre la seconda) e/o di produrre la documentazione richiesta dal Fondo, di cui al precedente comma 10.

12. In caso di ripristino del diritto alle prestazioni, verranno riattivati, sin dal momento dell'inizio della sospensione, la normale contribuzione e il corrispondente diritto alle prestazioni.
13. La delibera di esclusione può essere impugnata dall'iscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, dinanzi al Collegio arbitrale.

ART. 9 RICORSI E COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli iscritti e le imprese, che hanno già utilizzato gli strumenti a loro disposizione proposti dal Regolamento, hanno facoltà di opporre ricorso avverso i provvedimenti del Fondo in materia di iscrizione, contributi e prestazioni. La richiesta deve essere inviata al Fondo all'attenzione del CdA, a mezzo raccomandata AR oppure tramite PEC, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è in facoltà dell'iscritto, o dell'impresa, promuovere entro i 30 giorni successivi al ricevimento della decisione il ricorso al Collegio arbitrale.

3. Il Collegio arbitrale, costituito nei successivi 30 giorni, ai sensi della vigente legislazione sarà formato da 3 componenti: un rappresentante designato dal Fondo, un rappresentante designato dall'iscritto o dall'impresa e un terzo rappresentante da designare di comune accordo, tenuto conto della materia oggetto del provvedimento avverso il quale è stato proposto il ricorso. In caso di mancanza di accordo in merito al terzo rappresentante, lo stesso viene nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Fondo. Il Collegio si riunisce nel Comune sede del Fondo.
4. Ciascuna delle parti sostiene le spese del componente da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo rappresentante.
5. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le parti. La decisione del Collegio arbitrale è inappellabile.

ART. 10 ORGANI DEL FONDO

Sono Organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci

ART. 11 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. L'Assemblea dei delegati, di seguito semplicemente "Assemblea", consta di un numero di componenti da 30 a 40 eletti, sulla base del Regolamento elettorale, da tutti gli associati al Fondo in regola con il versamento dei propri contributi.
2. Nel rispetto del criterio di pariteticità la compagine dei delegati deve rispettare la seguente composizione:
 - a) metà dei componenti deve essere eletta dai lavoratori e dai coniugi/conviventi superstiti iscritti al Fondo;
 - b) metà dei componenti deve essere eletta dalle imprese iscritte.
3. Per l'elezione dei delegati, ogni lavoratore iscritto disporrà del proprio voto e di un ulteriore voto nel caso in cui abbia iscritto il proprio nucleo familiare. Ogni impresa iscritta disporrà di un voto.
4. I delegati durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più delegati, prima della loro scadenza naturale, questi verranno sostituiti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il delegato sostituito rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del delegato sostituito.

ART. 12 ASSEMBLEA – COMPETENZE

1. L'Assemblea è straordinaria e ordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria delibera su:
 - indirizzo generale del Fondo;
 - elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario;
 - nomina dei membri del Collegio dei Sindaci;
 - nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci;

- emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - ogni altro argomento demandato dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea straordinaria, per il tramite del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con le Fonti istitutive delibera su:
- modificazioni del presente Statuto;
 - scioglimento anticipato del Fondo;
 - proroga della durata del Fondo;
 - operazioni di fusione o accorpamento con altri enti in conformità a quanto previsto all'art. 2 del presente Statuto.

ART. 13 ASSEMBLEA – QUORUM

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 60% dei delegati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se è presente in prima convocazione almeno l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 65% dei delegati. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per la validità della delibera di accorpamento, fusione e scioglimento del Fondo e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno il 75% dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ogni delegato ha diritto a un voto.
5. Ogni delegato potrà farsi rappresentare da altro delegato mediante delega scritta e non potrà essere portatore di più di 2 deleghe, oltre alla propria.

ART. 14 ASSEMBLEA – CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee ordinaria e straordinaria dovranno essere convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso inoltrato ai delegati a mezzo fax, e-mail, lettera o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Ove ricorrano motivi di urgenza, la convocazione potrà avvenire a mezzo avviso inoltrato ai delegati almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, attraverso la modalità ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni dell'Assemblea sono considerate valide altresì se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference" nelle modalità consentite dalla normativa vigente.
2. La convocazione delle Assemblee deve prevedere il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della prima adunanza ed eventualmente anche della seconda.
3. Ove il Consiglio lo ritenesse necessario le adunanze delle Assemblee potranno essere convocate in luoghi diversi da quello della sede del Fondo, purché in territorio italiano, salvo il caso di svolgimento attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference".
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di cui all' art. 19 del presente Statuto, con le modalità di cui allo stesso art. 19 e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

5. La convocazione spetta al Presidente del Fondo.
6. Il Presidente del Fondo dovrà comunque provvedere alla convocazione delle Assemblee quando ne facciano richiesta:
 - a) almeno 1/3 dei Consiglieri;
 - b) almeno 1/5 dei delegati;
 - c) almeno due Sindaci.
7. I richiedenti di cui ai punti b) e c) dovranno motivare per iscritto le ragioni della convocazione e gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire nei termini e secondo le modalità previste al comma 1 del presente articolo ed entro 30 giorni dalla richiesta.
8. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Fondo o in sua assenza dal Vice Presidente ovvero da un componente dell'Assemblea dalla stessa designato.
9. Delle adunanze delle Assemblee viene redatto apposito verbale da parte del Segretario dell'Assemblea nominato dal Presidente dell'adunanza.

ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti da 6 a 12 nominati pariteticamente dalle due componenti di rappresentanti, imprese e lavoratori, costituenti l'Assemblea.
2. Per la nomina dei rappresentanti di ciascuna componente si procede mediante presentazione di liste composte da un numero di candidati pari alla metà dei membri del Consiglio sottoscritte da almeno 1/3 dei rappresentanti della relativa componente.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I candidati delle due liste votate ciascuna da almeno 2/3 dei rappresentanti della componente di appartenenza costituiscono il Consiglio di Amministrazione del Fondo.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del Lavoro 14.01.1997 n.211 e non possono ricoprire incarichi comportanti responsabilità e ruolo negoziale in seno alle Organizzazioni di appartenenza per tutta la durata del mandato nel Fondo.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito di poteri, ordinari e straordinari, per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) nomina nel suo ambito il Presidente e il Vice Presidente del Fondo, scelti rispettivamente e a turno, tra i componenti espressi dalle imprese e quelli espressi dai lavoratori;
 - b) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - c) stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno;
 - d) predispone, approva e modifica, con la maggioranza dei presenti, il Regolamento del Fondo;
 - e) in relazione alla situazione economico-finanziaria, decide, definendone la data di effetto, che comunque non potrà essere anteriore alla fine del 2° mese successivo alla data della delibera:
 - le modifiche delle prestazioni di cui all'art. 6 del presente Statuto, e l'ammontare del contributo per il nucleo familiare, d'intesa con le Fonti istitutive;
 - le modifiche al Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a comunicare agli associati le variazioni apportate entro la fine del mese successivo alla delibera;

 - f) informa periodicamente la Consulta sull'andamento complessivo del Fondo;
 - g) attribuisce deleghe al proprio interno, con la maggioranza dei componenti presenti, definendo

materie e compiti oggetto delle deleghe stesse;

- h) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- i) determina l'interesse di mora da applicare in caso di ritardato versamento dei contributi;
- j) approva con la maggioranza di 2/3 dei componenti i rendiconti degli esercizi finanziari annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e decide con la stessa maggioranza il budget e gli investimenti;
- k) richiede, laddove lo ritenga opportuno e previa presentazione di adeguata informativa all'Assemblea, la certificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario a una società di revisione;
- l) promuove la costituzione del Collegio arbitrale di cui all' art. 9;
- m) nomina e revoca il Direttore del Fondo con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti;
- n) delibera, d'intesa con le Fonti istitutive, sulle proposte relative alle modifiche statutarie, allo scioglimento anticipato del Fondo, alla proroga della durata del Fondo, alle operazioni di fusione o accorpamento con altri enti; le delibere sono da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- o) approva, acquisito il parere favorevole delle Fonti istitutive, la richiesta di mantenimento dell'iscrizione al Fondo dei lavoratori ai quali si applichi un diverso Ccnl, nei casi di modifica di inquadramento dell'attività dell'impresa, ovvero di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, di fusione, scissione o altre vicende modificative dell'assetto giuridico originario;
- p) delibera, d'intesa con le Fonti istitutive, le modalità applicative del periodo di carenza previsto dallo Statuto a fronte di particolari situazioni di adesione e contribuzione;
- q) apporta le modifiche allo Statuto che eventualmente si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle Fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla normativa vigente. Le modifiche di cui al presente comma, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 6 e all' art. 12, l'intesa con le Fonti Istitutive si considera raggiunta anche mediante silenzio assenso. L'intesa dovrà essere raggiunta entro 30 giorni dalla data di comunicazione (inviata a mezzo e-mail, lettera o altro mezzo che ne garantisca la ricezione), delle proposte alle stesse formulate.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri cooptati dovranno essere espressione della stessa Parte del Consigliere cessato e rimarranno in carica sino all'Assemblea ordinaria immediatamente successiva nella quale si dovrà reintegrare il Consiglio. Il Consigliere sostituito rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del Consigliere sostituito.
Ove la cessazione riguardi il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nuova nomina.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
10. La convocazione delle riunioni deve prevedere luogo, ora e ordine del giorno e deve essere effettuata a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro da inviare ai componenti del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno 7 giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza le convocazioni possono essere effettuate a mezzo telegramma, fax, e-mail, o altro mezzo telematico idoneo, da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono considerate valide altresì se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference" nelle modalità consentite dalla normativa vigente.
11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal componente più anziano del Consiglio e sono validamente costituite

con almeno la presenza di 2/3 dei componenti.

12. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi di maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

ART. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, rispettivamente e a turno, tra i componenti espressi dai lavoratori e quelli espressi dalle imprese.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza, sta in giudizio e può nominare procuratori.
3. Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso; tiene i rapporti con la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici nonché, salvo diversa delega del Consiglio di Amministrazione, con gli Organismi esterni; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci, nominati pariteticamente dall'Assemblea, è composto da un massimo di quattro componenti effettivi e due supplenti.
2. L'Assemblea nomina altresì il Presidente.
3. Il Collegio svolge i compiti e le funzioni di controllo della gestione, secondo l'art. 2403 e seguenti del Codice civile e presenta all'Assemblea la sua Relazione al rendiconto di cui al successivo art. 19. Al Collegio dei Sindaci è affidato altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del Codice civile, salvo diversa delibera dell'Assemblea
4. I componenti effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2405 del Codice civile.
5. Il Collegio provvede a verifiche di sua competenza nei modi e tempi previsti dal Codice civile. Le riunioni del Collegio sono considerate valide anche se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference" nelle modalità consentite dalla normativa vigente. In caso di dissenso all'interno del Collegio sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, il Collegio, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, ha l'obbligo di comunicare alle Fonti istitutive la fattispecie sulla quale si è manifestato tale dissenso.
6. I componenti del Collegio durano in carica 3 anni e fino alla nomina del nuovo Collegio. In caso di cessazione di un componente del Collegio nel corso del mandato, la sua sostituzione viene deliberata, per il periodo residuo, dall'Assemblea. Nel frattempo, il Sindaco cessato è sostituito dal Sindaco supplente
7. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Sindaco da egli designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano.
8. Tutti i componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Fondo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, unitamente a una Relazione del Consiglio di Amministrazione, è approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio.
3. Il rendiconto e la relazione di cui al precedente comma 2, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, sono depositati presso la sede del Fondo a disposizione dei componenti l'Assemblea e inviati agli stessi con qualsiasi mezzo che ne garantisca la ricezione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
4. L'Assemblea che delibera sul rendiconto e sulla sua relazione e sui documenti che lo accompagnano deve essere convocata entro il 30 giugno.

ART. 19 DIRETTORE DEL FONDO

Il Direttore del Fondo:

- ha la responsabilità del personale e dell'organizzazione degli uffici;
- provvede alle assunzioni sulla base delle direttive stabilite in materia di organico dal Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

ART. 20 REGOLAMENTO DEL FONDO

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, il Consiglio di Amministrazione predisporre e approva il Regolamento applicativo del presente Statuto. In esso sono contenute le norme di funzionamento del Fondo e le modalità applicative delle disposizioni dello Statuto, cui gli iscritti e le imprese di appartenenza devono attenersi.

ART. 21 ONERI O VINCOLI SOPRAVVENUTI

1. Nel caso in cui, durante la vigenza del Fondo, dovessero intervenire modifiche normative, nazionali e/o regionali, che impongano per gli associati iscritti oneri, spese aggiuntive o vincoli superiori a quelli concordati che compromettano le finalità del Fondo ovvero per l'impossibilità finanziaria sopravvenuta, il Consiglio di Amministrazione dovrà interpellare le Fonti istitutive del Fondo e convocare l'Assemblea.
2. Le Fonti istitutive dovranno esprimere il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione recepisce la valutazione delle Fonti istitutive e le conseguenti decisioni e informa l'Assemblea.
4. Nel caso in cui le Fonti istitutive ritengano opportuno addivenire allo scioglimento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui all' art. 15 del presente Statuto e previa adeguata informativa agli iscritti, convocherà l'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento del Fondo

ART. 22 SCIoglimento DEL FONDO

1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straordinaria del Fondo su proposta delle Fonti istitutive, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 12 del presente Statuto. Con la stessa delibera vengono designati i liquidatori.
2. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 del presente Statuto i liquidatori dovranno destinare le eventuali eccedenze che risultassero all'atto della chiusura della liquidazione a enti che svolgano attività analoghe a quelle perseguite dal Fondo, seguendo le indicazioni delle Fonti istitutive.

ART. 23 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme di legge.

Milano, 27 maggio 2026